

**CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 4540 DEL 04/08/79**

*In tema di liquidazione del compenso professionale in favore di ingegnere od architetto la distinzione tra progetto di massima e progetto esecutivo non è puramente quantitativa, bensì qualitativa, attenendo il progetto di massima al momento dell'ideazione e della rappresentazione, e il progetto esecutivo al momento squisitamente tecnico della realizzazione concreta. Ne consegue che un progetto deve considerarsi esecutivo quando contenga tutti i dati necessari alla individuazione dello sviluppo completo e dettagliato dell'opera, e non può essere declassato a mero progetto di massima per la sola presenza di qualche marginale menda o lacuna.*

*Alla stregua del combinato disposto dal primo comma dell'art.18 della legge n.143 del 1949 e del precedente art.15, l'incarico dell'ingegnere od architetto deve definirsi parziale quando le prestazioni demandate al professionista non seguono lo "sviluppo completo dell'opera", cioè l'assistenza dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo e alla liquidazione: per cui è "parziale" un incarico limitato alla sola progettazione, ancorché "esecutiva e definitiva".*